

FIDS

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N. 2/2023

(Proc.to n. 1/2023 rg. TF - procedimento disciplinare n. 17/2022 Rg PF)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente -

Avv. Maria D’Angelo – Vice Presidente - relatore

Avv. Roberta Leoni - Componente

nel giudizio disciplinare - iscritto ai nn. 17/2022 Rg PF e 1/2023 Rg TF - promosso nei confronti del Sig. XXXX, ha pronunciato la seguente decisione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 31.01.2023, il Procuratore Federale aggiunto, Avv. Simone Di Fazio ha deferito, all’esito dell’istruttoria svolta, il Sig. XXXX *“per aver minacciato, privatamente e pubblicamente, di ritorsioni e di morte il Sig. XXXX, ricoprendolo di ingiurie, offese e discriminazioni nell’ambito di manifestazioni sportive e comunque di contesti sportivi in cui lo stesso incolpato, tecnico federale e giudice straordinario, si è sempre qualificato quale tecnico FIDS”*.

Secondo la Procura Federale la condotta del Sig. XXXX integra la violazione, a vario titolo, della normativa Federale in quanto *“i tesserati sono tenuti all’osservanza delle norme federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività federale, art. 4 comma 1 secondo cui ai soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone, art. 4, comma 4 secondo cui la dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone, art. 4, comma 5, secondo cui costituisce circostanza aggravante la diffusione delle dichiarazioni lesive veicolate mediante strumenti di comunicazioni di massa quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, siti internet, stampa, emittenti radio televisive e social network, art. 11 ter c.c.1 secondo cui costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che direttamente o indirettamente comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, del Regolamento di Giustizia FIDS;*



dell'art. 11 dello Statuto federale che impone ai tesserati di esercitare la loro attività con lealtà e correttezza, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive e salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport; del Codice Etico della FIDS, Artt. 3 e 4, comma 3, secondo cui i tesserati sono tenuti al rispetto dei doveri di correttezza e lealtà, con divieto di qualsiasi comportamento non conforme al buon costume e lesivo dell'immagine della FIDS e/o che possa essere lesivo dell'immagine della FIDS e/, anche con riguardo alla pubblicazione di immagini e/o commenti riguardanti la FIDS e tutti i suoi tesserati su qualsiasi piattaforma social, nonché del Codice di Comportamento Sportivo del Coni (artt. 2 e 7), che punisce il mancato rispetto del principio di lealtà (art. 2) e sancisce il divieto di dichiarazioni lesive della reputazione dell'immagine di altri soggetti o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo (art. 7), art. 20 comma 4 del Regolamento del Settore Tecnico Federale secondo cui ai tecnici federali è fatto divieto di rilasciare, in pubblico e in privato attraverso qualsiasi mezzo, dichiarazioni lesive dell'immagine del STF e in generale della FIDS, comma 2, secondo cui i giudici straordinari come gli ufficiali di gara devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e rettitudine in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva a difesa della credibilità del ruolo e dell'immagine federale; Con contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 30, lett. f, per aver commesso i fatti a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali, del Regolamento di Giustizia FIDS".

Ciò premesso, il Presidente del Tribunale Federale, visto l'atto di deferimento della Procura Federale, ex art. 44 RG, fissava udienza di discussione dibattimentale, ai sensi dell'art. 48 *ter* del Regolamento di Giustizia, per il giorno 08.03.2023.

Il deferito signor XXXX depositava, in data 04.02.2023, "precisazioni" con le quali eccepiva di non essere più tesserato FIDS dal 16.11.22 e, quindi, chiedeva di non essere più contattato dagli Organi di giustizia della Federazione.

Il deferito non compariva all'udienza fissata.

La Procura Federale, in persona del Avv. Simone Di Fazio, comparsa all'udienza dibattimentale, si richiamava al proprio atto di incolpazione e, chiedeva, a carico del sig. XXXX, la sanzione della sospensione dall'attività federale per 1 anno e l'applicazione di un'ammenda nella misura di € 1.000,00.

All'esito dell'udienza, ascoltato il Procuratore Federale, il Tribunale ha riservato il giudizio in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE



Questo Collegio ritiene che non esista l'illecito disciplinare contestato all'incolpato stante che la condotta censurata dalla Procura Federale si è svolta in un contesto "*privato*" tramite messaggistica whatsapp; era rivolta ad un soggetto non tesserato – tal sig. XXXX - e non è stata compiuta "*nell'ambito di manifestazioni sportive inerenti l'attività sportiva FIDS*" (come ammesso dalla stessa Procura Federale – pag. 3 deferimento).

La Procura Federale, in udienza, ha anche meglio precisato che la divulgazione degli audio offensivi non è stata effettuata dal XXXX ma dalla stessa persona offesa.

Quindi, poiché i fatti che si assumono lesivi della reputazione, onore e decoro di un soggetto non sono stati compiuti in occasione dell'esercizio dell'attività federale e/o nel suo contesto, si reputa manchi l'applicabilità della normativa tutta richiamata nel deferimento.

La condotta posta in essere dal XXXX non costituisce, quindi, violazione delle norme richiamate nell'atto di incolpazione, ossia dell'art. 1, comma, dell'art. 4, comma 1,4,5 e dell'art. 11 ter c.c.1 del Regolamento di Giustizia della FIDS, dell'art. 11 dello Statuto Federale, degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento sportivo del Coni e degli artt. 3 e 4 del Codice Etico della FIDS e dell'art. 20, comma 4 del Regolamento del Settore Tecnico Federale e non integra – per conseguenza – l'aggravante contestata in quanto, come detto, le violazioni contemplate dalle suddette norme presuppongono che siano state commesse nell'ambito delle attività della FIDS.

Va da sé che non sussiste alcuna responsabilità disciplinare del sig. XXXX, per i fatti ascritti.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento 17/22 RGPF e 11/23 RGTF, dichiara il sig. XXXX non responsabile degli addebiti disciplinari ascritti.

Roma, 10.03.2023

Il Segretario
Dr.ssa Roberta Simeoni

Il Collegio
Avv. Massimo Garzilli
Avv. Maria D'Angelo
Avv. Roberta Leoni